

STATUTO A.I.T.

Art.1 - COSTITUZIONE

1. E' costituita l'A.I.T. Associazione Italiana Tanatoprassi, libera associazione a carattere apolitico senza fini di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, delle disposizioni contenute nell'art. 148 comma 8 del testo unico imposte sui redditi nonché del presente Statuto.
2. L'A.I.T. può aderire ad organismi Europei ed Internazionali in armonia con i propri scopi sociali.
3. La sede è a Capistrello, via Roma 255
4. La sede potrà essere trasferita in altro luogo e potranno essere istituite sedi secondarie su deliberazione del comitato direttivo.
5. L'adesione all'A.I.T. comporta la piena condivisione dei valori e l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto.

Art.2 – VALORI

1. L'A.I.T. si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione dell'associazionismo e in particolare:
 - La libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
 - Il pluralismo quale conseguenza della libertà politica ed economica e fonte di sviluppo delle persone, per le imprese e per la società civile;
 - La democrazia interna quale regola fondamentale per l'organizzazione ed il riflesso della democrazia politica ed economica che l'A.I.T. sostiene;
 - L'uguaglianza fra le aziende e professionisti ad essa aderenti in vista della loro pari dignità di fronte alla legge ed alle istituzioni;
 - La responsabilità verso le aziende ed i professionisti aderenti e verso il sistema economico e sociale, ai fini del suo sviluppo equo ed integrato;

Art.3 – SCOPI DELL'A.I.T.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

- Tutelare la categoria per cui è stata costituita, rappresentandola in ogni sede, secondo necessità ed opportunità;
- Creare e gestire un Albo relativo alla figura del tanatoprattore, secondo le condizioni indicate nell'allegato al presente Statuto;
- Studiare e risolvere i problemi tecnici e sindacali relativi alla categoria stessa, stipulando, ove nel caso, contratti collettivi nazionali di lavoro;
- Operare affinché migliorino sul piano della qualità dei servizi e dei rapporti con le autorità ed enti pubblici e privati le prestazioni tanatopratiche ed igieniche del settore funerario;
- Assumere ogni iniziativa, di qualunque tipo che sia, a favore e/o tutela del settore tanatopratico ed igienico funerario anche mediante la costituzione di appositi organismi;
- Promuovere la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale della categoria anche mediante la costituzione di appositi organismi e/o l'organizzazione di corsi professionali;

- Editare e pubblicare quanto necessario per l'informazione tecnica, legale, sindacale ed operativa degli associati;
- La presente elencazione è puramente intellettuale e non limitativa

Art. 4 – QUALIFICA DEI SOCI

1. L'Associazione Italiana di Tanatoprassi è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Non è prevista la partecipazione temporanea, in qualità di socio, alla vita associativa.
2. Sono soci fondatori coloro che hanno contribuito in maniera determinante, con l'operato pratico, il sostegno ideale e il supporto economico, alla costituzione dell'Associazione, e tali sono i sottoscrittori dell'Atto Costitutivo.
3. Sono soci ordinari i tanatoprattori qualificati
4. Sono soci aggregati, su approvazione e modalità stabilite dal comitato direttivo, le aziende private, operanti e non, nel settore della tanatoprassi;
5. Sono soci onorari, coloro che su approvazione e modalità stabilite dal comitato direttivo, vengono ritenuti compatibili con i valori e gli ideali dell'associazione.

Art. 5 –REQUISITI

1. Per essere soci ordinari bisogna essere in possesso dei requisiti richiesti dalla professione, ovvero autorizzazione a praticare la Tanatoprassi mediante specifico diploma qualificativo;
2. Le aziende di igiene funerario e Tanatoprassi, per essere associate debbono sottoscrivere il codice di comportamento che sarà definito nel regolamento di attuazione;

Art. 6 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente corredata dalla quota associativa, dal Consiglio direttivo.
2. Il Comitato Direttivo può, con decisione inappellabile respingere l'iscrizione, restituendo la quota già versata;
3. I soci sono tenuti al versamento della quota associativa annua della misura che verrà determinata dal Comitato Direttivo;
4. L'iscrizione all'A.I.T. vale per 1(un) anno e si intende tacitamente rinnovata per uguale periodo, qualora non intervenga disdetta a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno in corso, computabile dalla data di iscrizione o di rinnovamento;
5. Il mancato versamento della quota comporta automaticamente la decadenza della qualità di socio;
6. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
7. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire e deliberare su richiamo, diffida o espulsione del socio dall'Associazione.
8. Qualifica di soci si perde comunque per:
 - dimissioni
 - cessazione dell'attività;
 - espulsione deliberata dal comitato Direttivo con maggioranza di due terzi dei suoi membri;
9. L'espulsione può essere adottata:
 - per morosità;

- per attività contraria agli interessi generali, morali e materiali della categoria;
- per indegnità;

Art. 7 – ORGANI SOCIALI

1. I soci si distinguono in quattro categorie:

- soci fondatori
- soci ordinari : tanatoprattori
- soci aggregati : imprese operanti
- soci onorari

Art. 8 – MODALITA' DI ASSUNZIONE DI CARICHE E COMPORTAMENTO DEI SOCI

1. Solo i soci fondatori e i soci ordinari hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e del regolamento, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Tutti i soci con diritto di voto possono essere eletti negli organi della Associazione.
3. I soci aggregati ovvero le imprese di onoranze funebri, non hanno diritto di voto e di partecipazione alla conduzione dell'associazione;
4. Il Comitato direttivo ha la facoltà di nominare i soci onorari;
5. I soci onorari e non hanno facoltà di voto;

Art. 9 – Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Le quote annuali versate dagli associati;
- le erogazioni, donazioni, lasciti, contributi di Enti pubblici e di privati;
- eventuali fondi ricavati da iniziative promosse dall'A.I.T

Le quote di associazione annuale sono stabilite dal Consiglio direttivo. La quota sociale, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa, non sono trasmissibili agli eredi.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 10 – l'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio annuale, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 11 – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELL' A.I.T.

1. Gli organi di amministrazione dell'Associazione sono:

- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- L'Assemblea dei soci

2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell'associazione. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi in giudizio.

Art. 12 – COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è costituito, dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre soci ordinari di cui uno con funzione di segretario, la cui durata in carica è di 3 anni ed è rinnovabile.
2. Il Comitato gestisce l'attività sociale e fissa annualmente l'importo della quota associativa;
3. Il Comitato direttivo elabora studi e/o ricerche di ausilio all'attività dell'A.I.T. su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che l'assemblea reputerà di fissare; svolgere funzioni consuntive per l'organo amministrativo;
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento;
5. L'Ammissione dei nuovi soci sarà effettuata, su richiesta degli aspiranti, a giudizio del Comitato Direttivo;
6. Il consiglio direttivo si riunisce normalmente due volte l'anno e quando ne sia ravvisata la necessità dal Presidente o venga richiesto in forma scritta al Presidente da altri due consiglieri o dal venti per cento dei soci. Il consiglio direttivo è validamente riunito con almeno.... e delibera con la maggioranza dei presenti.
7. Tutti gli atti del Consiglio direttivo devono essere sottoscritti dal Presidente e da un consigliere.
8. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione
9. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
 - formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione
 - elaborare il bilancio che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
 - stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci
 - di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'associazione;

Art. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci con diritto di voto.
2. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
3. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
4. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
5. La parità comporta la reiezione della proposta.

6. L'Assemblea degli associati è convocata almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea mediante raccomandata indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviare a ciascun associato, almeno quindici giorni prima a quello fissato per l'adunanza;
7. L'Assemblea degli associati è convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in territorio italiano, dall'organo amministrativo
8. Per le modifiche al presente statuto è necessaria la presenza dei due quinti dei voti spettanti a tutti gli associati ed il voto favorevole della maggioranza. Tali modificazioni possono essere sottoposte all'approvazione degli associati anche per mezzo dell'istituto del referendum per corrispondenza.
9. Le riunioni dell'assemblea sono presiedute dal Presidente dell'associazione. Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale a cui verrà data pubblicità mediante affissione nella sede.
10. L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
 - elegge il Consiglio direttivo;
 - approva il bilancio
 - approva il regolamento interno
11. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.
12. All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

NORME FINALI

Art. 14 – La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 15 – L'attività dell'Associazione potrà svolgersi secondo un apposito regolamento interno approvato dal comitato direttivo.

Art.16 – Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria che determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo;

Art. 17 – Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 18 – Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge vigente.